

Concordato con riserva, presentazione di istanza di fallimento e proroga del termine

Tribunale di Ravenna, 16 aprile 2015. Presidente Gilotta. Estensore Farolfi.

Concordato con riserva - Presentazione di istanza di fallimento - Proroga del termine concesso ex art. 161 co. 6 l.f. - Ammissibilità

Il deposito sopravvenuto di una istanza di fallimento non impedisce (in presenza degli altri motivi che la giustificano) una proroga del termine ex art. 161 co. 6 l.f., anche laddove questo sia stato inizialmente concesso in misura superiore a 60 giorni o pari, come nel caso di specie, a 120 giorni.

(Massima a cura di Alessandro Farolfi - Riproduzione riservata)

Vista la richiesta di proroga del termine già concesso rispetto alla domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dall'11/09/2012, da parte di E. COSTRUZIONI s.n.c. di Z. G. & C., con sede in *;

ritenuto che l'istanza di proroga è supportata da documentazione relativa all'esistenza di un contenzioso fra un istituto di credito e la società istante e le socie garanti e che, dall'altro, risulta pure documentata l'avvenuta costituzione di un vincolo di destinazione su beni personali di queste ultime a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie assumende, risultando perciò necessario – al fine di propiziare la maggiore efficienza/fattibilità del concordato in corso di predisposizione – un approfondimento delle trattative in essere per l'eventuale definizione del giudizio e/o il raggiungimento di un accordo con uno o più istituti di credito coinvolti;

ritenuto che, pur non individuandosi allo stato le possibili percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori, dalla predetta documentazione risulta la sussistenza di giustificati motivi che consentono la proroga e, del pari, questa non appare contraria all'interesse del ceto creditorio;

ritenuto che nulla osta alla concessione della proroga il fatto che, *medio tempore*, sia intervenuta una istanza di fallimento giacché l'art. 161 ult. co. l.f. limita il termine massimo della proroga in 60 giorni (appunto la misura richiesta), mentre ogni altra limitazione riguarda un termine già concesso;

ed infatti il legislatore ha da un lato limitato la concessione del predetto *spatium deliberandi* allorché il deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. segua la presentazione di istanza di fallimento e non viceversa (per il carattere sintomaticamente “sospetto” che la prima iniziativa finisce con l'assumere e che invece appare neutro nel caso di anteriorità del tentativo di *restructuring* rispetto all'istanza di fallimento successiva);

dall'altro, lo stesso legislatore della riforma ha ipotizzato la possibilità di riduzione del termine inizialmente concesso soltanto nel caso in cui

l'attività di predisposizione del piano e della proposta concordataria risulti "manifestamente inidonea" (art. 161 co. 8 l.f.), ovvero disposto l'applicazione dell'art. 162 l.f. per il caso di violazione degli obblighi informativi o, ancora, ipotizzato il sub procedimento ex art. 173 l.f. in fase di preconcordato su segnalazione del commissario già nominato; trattasi di situazioni che, per trovare un tratto unificante, sono caratterizzate da un patologico abuso dei diritti da parte del debitore in preconcordato o, comunque, rivelano una sorta di sanzione per un comportamento riprovevole o negligente consapevolmente assunto dal debitore, laddove nel sopravvenire rispetto ad un termine ex art. 161 co. 6 l.f. già concesso di una domanda di fallimento non vi è all'evidenza alcuna *eadem ratio*;

in una tale situazione, invece, la mancata concessione della proroga richiesta (nella sussistenza per altro dei motivi che la giustificano) sol perché sia stata successivamente presentata una domanda di fallimento, si tradurrebbe di fatto in una revoca parziale del precedente provvedimento collegiale ed una riduzione del primo termine concesso, anche ove questo corrisponda a quello massimo di legge di 120 giorni; va perciò ritenuto, in definitiva, che salva l'emersione di casi di abuso, frode o negligenza informativa o funzionale rispetto alla predisposizione del piano e della proposta, ipotesi già tassativamente disciplinate dalle disposizioni più volte modificate e contenute nell'art. 161 l.f. sopra sommariamente ricordate, il deposito sopravvenuto di una istanza di fallimento non impedisca (in presenza degli altri motivi che la giustificano) una proroga del termine ex art. 161 co. 6 l.f., anche laddove questo sia stato inizialmente concesso in misura superiore a 60 giorni o pari, come nel caso di specie, a 120 giorni;

p.q.m.

Concede proroga di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161 co. 2 l.f..

Si comunichi

Ravenna, 16 aprile 2015